

## **Sentenza: 6 dicembre 2016, n. 14/2017 (deposito del 19/01/2017)**

**Materia:** tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica

**Parametri invocati:** artt. 117, terzo comma e 120, secondo comma, Cost.; in qualità di norme interposte, la Legge 30 dicembre 2004, n.311, art. 1, comma 174, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; la legge 23 dicembre 2009, n.19, art.2, commi 82 ed 85, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; il D.L. 31 maggio 2010, n.78, art. 9, comma 28, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n.122; il D.L. 31 agosto 2013, n.101, art.4, commi 6 e 9, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L.30 ottobre 2013, n.125; d.P.C.m. 7 e 20 giugno 2012, 21 marzo 2013, 6 marzo 2015, artt. 2 e 4, recante «Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità»

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n.3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza)

**Esito:** illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Marialuisa Palermo

### **Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'intera Legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3, recante «Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza».

La Regione Molise non si è costituita in giudizio.

La normativa censurata, in particolare, all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, consente, sino al 31 dicembre 2016, la proroga dei contratti a tempo determinato, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e dei contratti libero-professionali del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari del Molise. Trattasi di una disposizione la quale, a detta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si pone in palese contrasto con i principi fondamentali in materia di finanza pubblica e tutela della salute, così come esemplificati dai richiami ad alcune delle norme nazionali indicate in epigrafe (L. n.311/2004, art.1, comma 174; L. n. 19/2009, art.2, commi 82 e 85), ed invocati in qualità di norme interposte per le censura di violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost.-.

I *vulnera de quibus* trovano, in verità, la propria ragion d'essere nella circostanza per cui la Regione Molise rientra fra quelle regioni sottoposte al piano di rientro dal disavanzo sanitario per

l'attuazione del quale, ai sensi dell'art. 120, comma 2, della Costituzione, è stato nominato dal Governo un apposito *commissario ad acta*. Il suddetto piano straordinario di rientro ha comportato, pertanto, in applicazione dell'art. 1, comma 174, della L. n.311/2004, fra le numerose misure di taglio delle spese e di ripianamento del debito accumulato, il blocco del turn-over del personale del SSR sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di verifica, e il divieto di effettuare spese non obbligatorie per tale periodo. Il ricorrente specifica, in particolare, che la portata di tali misure restrittive è tale per cui essa prevale anche sul successivo intervento normativo, qual è il D.L. n.101/2013, convertito dall'art.1, comma 1, della L. n.125/2013, che consentirebbe di stabilizzare il personale precario della PA, la cui attuazione tuttavia rimane subordinata al rispetto di precedenti vincoli previsti dalla legislazione vigente.

Pur evidenziando l'erronea indicazione dei commi 82 ed 85 dell'art. 2 della L. n.1921/2009, invocati in qualità di norme interposte dal presidente del Consiglio dei Ministri in luogo dei commi 80 e 95 del medesimo articolo, la Corte Costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata in tal sede.

In particolare, secondo il giudice delle Leggi, la normativa regionale censurata, violando il prefato disposto normativo, ha leso un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Nondimeno, il fatto che la Regione Molise abbia esercitato la propria potestà legislativa in una materia, la sanità, in relazione alla quale è tuttora in atto, ai sensi dell'art. 120, comma 2, Cost., l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, rappresenta una violazione dell'evocato parametro costituzionale nella misura in cui l'iniziativa del legislatore regionale confligge con i poteri e gli obiettivi rimessi nel mandato operativo conferito al *commissario ad acta*.

La *ratio* sottesa alla richiamata disposizione, infatti, è tale per cui l'intervento del potere straordinario del Governo, finalizzato ad assicurare l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute (art. 32 Cost.), e che trova attuazione anche mediante la nomina di un *commissario ad acta*, deve potersi estrinsecare senza che, nel periodo in cui lo stesso trova compiuta realizzazione, vi sia alcuna interferenza da parte degli organi regionali, anche per via legislativa. Ne consegue, in ordine alla presente questione di legittimità costituzionale, che le proroghe ai contratti del personale precario del Sistema sanitario regionale del Molise si pongono in palese contrasto con i compiti di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale ed implementazione del divieto di turn-over, attribuiti al commissario straordinario, dalle delibere del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2013, del 20 gennaio e del 7 giugno 2012.

In virtù di queste argomentazioni, pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n.3, ritenendo altresì assorbite tutte le altre censure sollevate.